

incarichi collaborazione esterna

DT 2767/96

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 51 COMMA 7 LEGGE 142/90

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dell'articolo 13 della L.R. 26 AGOSTO 1992, N. 7 e successive modifiche e integrazioni, disciplina le modalita' e i criteri per la concreta applicazione della definizione ed attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 51 comma 7 L. 142/90.

Art. 2
Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano la materia degli incarichi di collaborazione esterna sono: l'articolo 51 comma 7 della L. 142/90, cosi' come recepito dall'articolo 1 comma 1 lett. h) della L.R. 47(91 e l'articolo 13 comma 1 della L.R. 7/92 e successive modifiche e integrazioni.

2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento. Inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche legislative o statutarie, dovessero risultare in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3
Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, dovranno essere tenuti presenti le norme evidenziate nei precedenti articoli.

2. Eventuali eccezioni di natura interpretativa che dovessero eventualmente essere sollevate da qualsiasi Amministratore comunale devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di

incarichi collaborazione esterna

istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel piu' breve tempo, alla conferenza dei Capi gruppo.

4. Qualora nella conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri rappresentati dai Capi gruppo, la soluzione viene rimessa al Consiglio, che decidera' in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. L'interpretazione della norma ha validita' permanente e, in merito alla stessa, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Art. 4 Diritto di accesso

1. Tutti gli atti relativi alla procedura del conferimento dell'incarico di collaborazione esterna sono accessibili per chiunque.

2. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi dell'articolo 28 commi 1 e 3 della L.R. 10/91 e di quanto eventualmente previsto dalle norme regolamentari eventualmente vigenti presso questo Comune.

TITOLO II DEFINIZIONE DEGLI INCARICHI

Art. 5 Oggetto degli incarichi attribuibili

1. Gli incarichi attribuibili sono riferibili alle professioni intellettuali determinate dalla legge, giusto articolo 2229 comma 1 del codice civile, tipizzate in appositi albi o elenchi, nonche' a quelle non specificamente caratterizzate, ma che possono formare oggetto di apposito rapporto poiche' riferentesi a prestazioni di contenuto professionale o intellettuale.

2. Gli incarichi possono essere conferiti per effettuare qualsiasi indagine sulle attivita' istituzionali di questo Comune, come ad esempio le indagini:

- a) sui flussi di traffico per la redazione del piano viario;
- b) sui consumi per la redazione dei piani di sviluppo commerciale;
- c) sullo stato di fatto del centro storico per la redazione dei piani di recupero;
- d) sui rilevamenti delle attivita' soggette a rischio;
- e) psico-pedagogiche sulla popolazione scolastica;
- f) sulla popolazione anziana e, in genere, sugli interventi previsti dalla L.R. 22/86;
- g) sulle persone dedite all'alcolismo, alla droga e su quelle che hanno una potenzialita' a delinquere;
- h) sugli indigenti;
- i) sulla rilevazione dei carichi di lavoro degli uffici;

3. E', altresì, possibile affidare incarichi esterni per la redazione di progetti di alcune opere pubbliche di particolare complessita',

incarichi collaborazione esterna

pregio architettonico ed alta specializzazione per le quali, a giudizio del committente, non e' possibile il ricorso al personale interno del Comune.

Art. 6 Esclusioni

1. Restano esclusi dal presente regolamento i normali incarichi professionali, quali ad esempio quelli per la progettazione e direzione dei lavori e quelli legali, per i quali resta confermata la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lett. a), della L.R. 44/91.

2. Restano, inoltre, esclusi gli affidamenti mediante convenzione relativi ad attivita' o servizi, per i quali viene confermata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 32 comma 2, lett. f), della L. 142/90, come recepito dall'art. 1 comma 1, lett. e), della L.R. 48/91.

Art. 7 Convenzione

1. Per l'affidamento occorrera' stipulare con l'incaricato apposita convenzione, da allegare alla determinazione di nomina.

2. La convenzione, se non conferme a quella tipo, approvata dalle vigenti disposizioni per determinati incarichi, dovra' contenere:

- a) i nominativi del legale rappresentante dell'Amministrazione che conferisce l'incarico e dell'incaricato;
- b) l'obbligazione per l'incaricato di svolgere l'incarico in base alle direttive dell'Amministrazione committente;
- c) la previsione che gli eventuali elaborati da consegnare al Comune dovranno restare di proprieta' piena ed assoluta dell'Amministrazione;
- d) la previsione che l'Amministrazione restera' estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che l'incaricato dovesse eventualmente stabilire con terzi;
- e) l'indicazione del tempo di espletamento dell'incarico e la previsione di eventuali penalita' in caso di ritardo;
- f) il compenso da corrispondere all'incaricato, onnicomprensivo di spese vive di viaggio, vitto, alloggio e di qualsiasi altra spesa necessaria per portare a compimento l'incarico ricevuto, nonche' le relative modalita' di liquidazione dello stesso;
- g) le modalita' di estinzione del rapporto, ivi compreso il recesso;
- h) l'indicazione delle modalita' di risoluzione delle eventuali controversie che possano sorgere tra le parti.

Art. 8 Requisiti

1. Possono essere attribuiti incarichi di collaborazione a persone estranee all'Amministrazione, che abbiano i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) qualificata esperienza professionale, nel settore cui si riferisce l'incarico, fondata sull'esercizio di una libera professione per almeno 10 anni;

incarichi collaborazione esterna

- c) iscrizione al relativo albo professionale da almeno 10 anni, se richiesta dalla legge, pena la nullità del rapporto;
- d) in alternativa a quanto previsto dalla precedente lettera b) e/o dalla c), particolare e documentata qualificazione, nel campo di attività cui si riferisce l'incarico, desunta dal corso di studi e dalle esperienze di lavoro, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;
- e) non rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
- f) non avere rivestito le cariche né assunto gli incarichi di cui alla precedente lettera e) nel biennio precedente alla nomina;
- g) dichiarazione sostitutiva sull'assenza di applicazioni di provvedimenti per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, per incarichi superiori all'importo di lire 50 milioni.

2. La prova del possesso dei requisiti di cui al comma 1, ad eccezione della qualificazione prevista dalla lettera d), può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva resa nei modi e forme di legge.

Art.9

Attribuzione e definizione incarichi

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna deve avvenire previa approfondita istruttoria, volta ad individuare le professionalità meglio rispondenti ai requisiti richiesti dal precedente articolo 8.
2. La competenza alla nomina è riservata al sindaco, giusto articolo 13 comma 1-della L.R. 7/92 e successive modifiche e integrazioni.
3. Al sindaco è attribuito, altresì, il compito di definire i predetti incarichi, determinando il contenuto e fissando i limiti della convenzione di cui al precedente articolo 7.
4. Il sindaco per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna promuove avviso pubblico all'albo pretorio del Comune e da comunicazione sulle emittenti locali e nei luoghi di maggiore frequentazione in ambito comunale fissando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione della domanda con la relativa documentazione richiesta.
5. Al sindaco possono essere inoltrate segnalazioni dai singoli Consiglieri Comunali o dai Presidenti degli organismi partecipativi, se formati, o da almeno cento cittadini singoli o associati corredando la indicazione con il curriculum del segnalato.

Art.10

Pubblicità ed efficacia

1. Il provvedimento del sindaco con cui viene conferito l'incarico

incarichi collaborazione esterna

costituisce atto definitivo, immediatamente efficace.

2. Esso viene tempestivamente pubblicato all'Albo pretorio per la durata di 15 giorni.

3. Unitamente alla determinazione, sono pubblicati in allegato:
a) la convenzione di cui all'articolo 7 del presente regolamento;
b) la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del precedente articolo 8 e-o il curriculum del soggetto prescelto per il conferimento dell'incarico, contenente anche l'indicazione delle eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n.686.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 11 Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri ed Assessori comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti ed agli Assessori neo-nominati.

2. Copia del regolamento dovrà essere depositata nella segreteria comunale, a disposizione degli Amministratori e dei cittadini.

3. Il Sindaco invierà inoltre copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e di decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti, istituzioni ecc. dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

Art.12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro del CO.RE.CO. e la successiva pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

2. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta.